

Reg. Sent. 695/2025

Depositata il 16.04.2025

2023/4768 NOTI R.G.N.R.

2023/3504 NOTI G.I.P.

2024/1210 NOTI D.I.B.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO alla pubblica udienza del giorno 16 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

O. F. nato a (...) in (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o L'Avv. A. M. A. del Foro di Roma

ASSENTE

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 646 c.p., poiché, per procurarsi l'ingiusto profitto derivante dalla disponibilità del veicolo (...) tg. (...) del quale aveva il possesso in forza del contratto di noleggio n. (...) stipulato con (...) del 20.09.2023, con scadenza 22.09.2023, si appropriava di tale veicolo non restituendolo alla scadenza, neanche dopo formale sollecito.

In Pescara settembre-ottobre 2023.

· CONCLUSIONI DELLE PARTI

· Con l'intervento di:

o P. M. in persona della dott.ssa D. MALANDRA

o Avv. L. C. nominata ex art. 97 c. IV c.p.p. in sostituzione dell'Avv. A. M. A. difensore d'ufficio dell'imputato
le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

O. F. è stato citato a giudizio con decreto del Pubblico Ministero in sede per rispondere del reato ascritto in rubrica.

All'udienza del 15.04.2025 la parte offesa e querelante, (...) S.p.a. in persona del l.r., citata dal P.M con espresso avvertimento che la mancata comparizione, ingiustificata, sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, non è comparsa, né ha addotto giustificazione; l'imputato è rimasto assente né ha manifestato volontà contraria alla accettazione, pertanto, alla odierna udienza le parti hanno chiesto l'immediato proscioglimento non potendosi ritenere tale comportamento compatibile con la volontà di ricusa.

Senza dar corso all'istruttoria dibattimentale è stata, pertanto, pronunciata sentenza.

Ebbene, deve effettivamente prendersi atto che il reato ascritto all'imputato, perseguibile a querela di parte, è estinto per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p..

Ed invero, a norma dell'art. 152 c.p., la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell'avvertimento che cio' sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, va inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Mentre per l'imputato l'accettazione risulta dal suo contegno silente.

Deve solo osservarsi che, come condivisibilmente e costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per l'efficacia giuridica della remissione della querela non è necessaria l'accettazione in quanto la prima parte dell'art. 155 c.p. richiede solo che da parte del querelato non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita.

Ne consegue il proscioglimento dell'imputata a norma dell'art. 129 c.p.p. con la formula indicata in dispositivo.

A norma dell'art. 340 c.p.p. le spese vanno poste a carico della querelata.

Visti gli artt. 129, 340 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di O. F. in ordine al reato ascritto in rubrica essendo lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna O. F. al pagamento delle spese processuali.

Pescara, 16/04/2025.

Il Giudice

dott. Francesca Got* Manduzio